

Vicariato di Roma
Decreto di nomina di Vicario cooperatore
Fac Simil

*

Roma, 31 febbraio 1999

Prot. n. 1234/99

Reverendo Don, N.N.

con il consenso del Suo Ecc.mo Ordinario della Diocesi di A.A., Ella da tempo risiede in Roma, svolgendovi l'attività di insegnante e nel contempo collaborando con la Parrocchia X.X.

Pertanto, d'accordo con il Rev.do Parroco, sono lieto di nominarLa Vicario Cooperatore della suddetta parrocchia, a norma dei canoni 545 e 548 §1 del Codice di Diritto Canonico.

In virtù di ciò Ella ha diritto all'inserimento nell'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero, senza che ciò costituisca titolo per un'eventuale incardinazione nella Diocesi di Roma.

Le concedo in pari tempo le facoltà inerenti a tale ufficio, che eserciterà in pieno accordo ed in spirito di comunione con il Reverendo Parroco e con tutto il presbiterio parrocchiale.

Sarà Sua cura tenersi in stretto contatto con l'Ecc.mo Vescovo Ausiliare del Settore territoriale, partecipando alle iniziative da Lui promosse, sia in Prefettura sia nel Settore .

Il Signore L'accompagni nel Suo nuovo ministero pastorale e La benedica

devotissimo nel Signore

Camillo Card. Ruini

Vicario Generale di Sua Santità per la diocesi di Roma

Reverendo Don N.N. (sacerdote secolare italiano non incardinato a Roma)
 Via X.X., ROMA

Testo originale italiano.

Fonti principali di riferimento: cann. 374 § 1, 515 CIC (nozione di parrocchia) È can. 545 (nozione e tipi di vicari parrocchiali) È cann. 157, 547 CIC (soggetto attivo della provvista) È can. 547 CIC (intervento facoltativo del parroco) È cann. 149, 546 CIC (requisiti del soggetto passivo) È can. 271 CIC (licenza dell'ordinario proprio) È can. 145 § 2, 545 CIC (natura non stabile dell'ufficio) È can. 552 CIC (precarietà della nomina) È can. 548 § 1 CIC (contenuto dell'ufficio e rapporti col parroco) È Con delibera n. 58 del 1° agosto 1991 la CEI ha approvato un *Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi* (cfr. "Notiziario CEI" 1991, pp. 146-158); questa delibera n. 58 –parzialmente modificata con decreto del 3 settembre 1993 ("Notiziario CEI" 1993, pp. 270-271) – ha riordinato le delibere nn. 43-55 precedentemente adottate dalla CEI in materia, e più volte modificate È can. 268 CIC (incardinazione automatica).

Testo e Bibliografia: gli stessi che per il documento precedente [87].